

7 - DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRESENTARE LA DITTA DI TRASPORTO PRESCELTA

1. fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
2. fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa dei veicoli da noleggio;
3. fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "K" del o dei conducenti;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
5. Attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno tre miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando nel mezzo viaggiano almeno trenta persone;
6. Dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo;
7. fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
8. attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);
9. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici della motorizzazione civile.
10. dichiarazione scritta dalla quale risulti che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20/12/83, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
11. dichiarazione scritta dalla quale risulti che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore a 7 e 9 ore giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.